

8. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto comprende la realizzazione di una serie di opere diverse necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico alla baita bassa dell'alpe Asta, oltre all'abbeverata al bestiame alla baita alta, la fornitura e la posa di un impianto di produzione e distribuzione di corrente fotovoltaica alla baita bassa e uno alla baita di Sasna.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ove previsti) del quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le regole dell'arte e nel rispetto del presente Capitolato Speciale, degli elaborati grafici, degli altri documenti ad esso allegati, nonché di tutte le norme di legge o regolamenti vigenti applicabili ai lavori in oggetto, salvo quanto verrà precisato dalla Direzioni Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo soggetto a ribasso dei lavori compresi nel presente appalto, ammonta ad € 35.718,91, oltre € 1.104,71 corrispondenti ai costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d'asta e Iva 22%, come si evince dal seguente prospetto:

<i>Importo a base d'asta</i>	<i>Importo soggetto a ribasso</i>	<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>Importo totale</i>
€ 36.823,62	€ 35.718,91	€ 1.104,71	€ 8.101,20	€ 44.924,82

Si precisa ai sensi dell'art. 131 , comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che l'importo complessivo di € 1.104,71, indicato nel quadro economico come "Oneri per la sicurezza" è desunto dal Piano di Sicurezza non è soggetto a variazione alcuna.

Le cifre del precedente quadro, indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori compresi nell'appalto e potranno variare in relazione all'offerta resa in sede di gara.

Le nuove cifre conseguenti all'appalto potranno altresì essere variante in più o in meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della Direzione Lavori e senza aumento dell'importo del contratto stipulato. Tali variazioni, ai sensi dell'articolo 132 comma 3° - 1° periodo - del D.lgs. 163/06, non sono considerate e non costituiscono varianti in corso d'opera dei lavori appaltati. Tale limite è elevato al 10% per lavori di recupero, manutenzione e restauro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione delle opere a corpo comprese nell'appalto, di cui al successivo art. 4. A seguito dell'esame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto e del manufatto in oggetto, da allegare all'offerta pena l'esclusione dalla gara, comporta l'incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualità e quantità) delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto è fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità e quantità delle opere stesse, ai sensi dell'articolo 53 comma 4° del D.lgs. 163/06.

I prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualità, sicurezza, collaudo ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte nella lista delle categorie di opere comprese nell'appalto.

3. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati, elencati al precedente art. 4 e che formano parte integrante del presente Capitolato.

Così pure formeranno parte integrante del presente Capitolato i particolari disegni di dettaglio, che verranno trasmessi all'Impresa appaltatrice dalla D.L. con apposito ordine di servizio.

4. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 10 del CGA, la violazione di quanto sopra disposto, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori in difformità.

Sono ammesse variazioni in corso d'opera, sentiti il Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati dall'art. 132 del D.lgs. 163/06;

In particolare si può procedere a varianti in corso d'opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili;
- per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 132 comma 3 – 2° e 3° periodo – del D.lgs. 163/06, è inoltre facoltà della Stazione appaltante, su proposta motivata del Direttore Lavori, autorizzare varianti esecutive in aumento o in diminuzione, entro l'importo non superiore al 5% dell'importo originario di contratto, finalizzate al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità, per cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Tali varianti dovranno trovare copertura di spesa entro la somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ed essere, prima della loro esecuzione, autorizzate dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante può ordinare, durante l'esecuzione dell'appalto e per i soli casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo d'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna

indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante può sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Tale diminuzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore, peraltro, non dovrà dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che comportino varianti al progetto, con la sola eccezione delle variazioni indicate al precedente art. 2, che non costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi alla esecuzione delle opere di cui trattasi.

L'Appaltatore non potrà richiedere, e quindi non avrà diritto, ad alcun compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori variazioni migliorative delle opere appaltate, di sua esclusiva ideazione, che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. In caso di appalti relativi a beni culturali soggetti alla disciplina del D.lgs. 42/04, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo II del D.lgs. 163/06.

CAPO II QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

5. QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generale d'Appalto.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di cui al presente Capitolato. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà che offrono adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

Salve le prescrizioni relative all'impiego delle materie per la formazione dei rilevati con materiale

proveniente dagli scavi, i materiali da impiegare proverranno da cave, fabbriche, depositi ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, che pertanto non potrà accampare alcuna eccezione qualora nel corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare per cui l'impresa fosse obbligata a ricorrere ad altre cave, in località diversa o di diversa provenienza. In particolare si prescrivono i seguenti requisiti:

L'Appaltatore dovrà garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa campionatura, la certificazione dei requisiti di qualità richiesti nonché la documentazione tecnica per le necessarie verifiche.

6. PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Qualora non vengano effettuate prove su campioni prelevati in cantiere, e comunque per tutti quei materiali di cui è richiesta la garanzia di qualità secondo le Norme, Circolari e Istruzioni CNR-UNI vigenti, l'Impresa sarà tenuta a fornire tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali, da consegnarsi al Direttore dei Lavori all'atto dello scarico in cantiere dei materiali stessi.

7. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Per regola generale nell'eseguire i lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato Speciale.

Quelli eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti accettabili dalla Direzione dei Lavori, sia per la loro esecuzione sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demoliti a cura e spese dell'Impresa e non saranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione dei Lavori, non costituirà ragione per esimere l'Appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifare le opere ogni qualvolta gli verrà ordinato, a norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante fino al collaudo di ogni difetto del lavoro in confronto agli obblighi contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità del lavoro saranno determinate con misure

geometriche, escluso ogni altro metodo che non sia tassativamente stabilito nel presente Capitolato.

8. SVILUPPO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere impartita dopo l'aggiudicazione dei lavori anche in vacanza contrattuale.

Non appena ricevuta la consegna, l'appaltatore dovrà provvedere a redigere il programma dei e dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori che saranno dall'Appaltatore stesso sviluppati nel modo che crederà opportuno e di suo convenienza, purché assicuri di darli compiuti nel termine stabilito e salvo quelle limitazioni che l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre di volta in volta.

CAPO III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

In particolare l'impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

10. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M 145/2000, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale delle opere del Ministero dei LL.PP., è soggetto anche all'osservanza delle Leggi Antimafia (13 Settembre 1982 n. 646 e 23 Dicembre 1982 n. 936, e successive modifiche), nonché del regolamento Generale di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP. (DPR 554/2000; è inoltre regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi regolamenti, dalle Istruzioni Ministeriali vigenti inerenti e

conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche che l'Appaltatore con la firma di contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato:

- all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;
- ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- all'osservanza delle disposizioni della Legge Antimafia n° 55/1990 e successive integrazioni.

11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti : Relazione tecnico-illustrativa, Documentazione fotografica, Analisi prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Quadro d'incidenza della manodopera, Lista delle categorie di fornitura e lavorazione, Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto, Cronoprogramma dei lavori, Piano di sicurezza e coordinamento, Piano di manutenzione, Tavole progettuali.

Si ripete però che i predetti disegni sono semplicemente indicativi e che l'Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterrà opportune, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello Generale a Stampa.

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

12. CAUZIONE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/06 e dall'art. 123 del REG. 207/2010, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva del 5% dell'importo contrattuale dei lavori.

Detta cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto d'appalto, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La mancata tempestiva costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori e l'incameramento della cauzione provvisoria, per gli oneri derivanti da tale mancato adempimento, e l'appalto potrà essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

13. CONSEGNA – SOSPENSIONE – RIPRESA – PROROGA – ULTIMAZIONE LAVORI

Per quanto attiene la tempistica dei lavori all'Appaltatore, valgono le disposizioni stabilite dagli art. 154, 158 e 159 del REG. 207/2010.

Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale. Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per varianti di rilievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entità della proroga stessa.

Il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale: Lo stesso determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità che lo avevano indotto alla sospensione dei lavori. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle elencate nell'art. 159 Reg. 207/2010, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

14. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inizio dei lavori avverrà anche in pendenza di contratto sotto le riserve di legge.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 199 del REG. 207/2010, l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per scritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori e sarà accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

15. PENALE PER RITARDI

La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori resta stabilita nella percentuale dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui all'art. 136 del D.lgs. 163/06. Al fine della applicazione della penale il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'impresa appaltatrice rispetto al programma esecutivo ed il termine assegnato, di cui al precedente.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

16. PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

In caso di sospensione dei lavori superiori a 90 giorni, per cause non imputabili all'impresa, è

consentita l'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L'importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d'avanzamento.

17. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori

Fino alla data del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite perché le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

Il conto finale sarà pagato dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell'Autorità competente, una volta acquisiti i risultati favorevoli della pubblicazione degli avvisi ad opponendum ed ove necessario di nulla osta di eventuali atti impeditivi.

L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute dal comportamento delle sottofondazioni, delle fondazioni, dei riempimenti ecc.

18. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito per qualsiasi categoria di lavoro tra quelle indicate nell'art. 2. Per i lavori della categoria prevalente la quota subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30%.

Il subappalto è subordinato alla richiesta dell'Impresa all'atto dell'offerta, della o delle categorie di lavoro che intendono subappaltare, con l'indicazione del o dei subappaltatori. I subappaltatori devono essere iscritti all'Albo Nazionale dei Costruttori per le categorie di lavoro e per gli importi corrispondenti ai lavori da realizzare.

Nei confronti dei subappaltatori non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n° 575 e successive modificazioni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti:

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

L'impresa è comunque tenuta alla piena osservanza delle disposizioni contenute nell'art.18 della Legge n. 55/1990 come modificato dalla legge n. 415/1998.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile dell'esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione. Qualora durante l'esecuzione l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

19. ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza è resa obbligatoria per l'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell'Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1) formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell'opera da eseguire, su un area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d'intesa con l'Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza, richiamato al successivo art. 22, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:

- la recinzione che dovrà avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere appaltate;
- gli allacciamenti provvisori alla rete di distribuzione dell'acqua e di energia elettrica;
- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per tale custodia l'Appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro eventuale modifica e spostamento saranno a completo carico dell'Appaltatore, sia per ottenere i relativi permessi e sia per le spese, dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'installazione del cantiere.

2) responsabilità ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere finì al collaudo o alla consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprietà della Stazione appaltante, esistenti nell'ambito del cantiere;

3) costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o più locali, attrezzati ad uso ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

4) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

5) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni fanno carico all'Appaltatore;

6) versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali Previdenziali (nel caso di ingegneri e architetti in conformità all'art.24 della legge 4.3.1958 n° 179 e dell'art. 6 del D.P.R. 31.1.1961 n° 521, alla Cassa Nazionale di Previdenza agli ingegnere ed Architetti), in relazione alle prestazioni dei professionisti sopraindicati. Gli importi su cui dovranno essere commisurati i contributi saranno valutati dall'Amministrazione committente.

7) fornitura della mano d'opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché l'esecuzione di ogni altra prova, necessarie sia per l'esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale.

- 8) fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni ed altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e a protezione della pubblica incolumità, anche in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori;
- 9) mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuità degli scoli delle acque, delle condutture, dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto;
- 10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie digitali prima, durante e dopo il compimento dell'opera. Le fotografie dovranno essere consegnate alla D.L., raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie;
- 11) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;
- 12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio l'utilizzo delle opere eseguite, nonché il libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese nell'appalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone, delle opere provvisorie esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorte né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante;
- 13) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'area occupata dal cantiere dovrà essere sistemata come all'atto della consegna;
- 14) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice oltretutto sul Direttore Tecnico dell'impresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori;
- 15) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta l'immediato avviamento al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;
- 16) obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nell'art 7 del CGA 145/2000 e del REG. 554/1999 e di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresì, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese unicamente per la fornitura dei materiali.

L'Appaltatore è tenuto inoltre alla osservanza piena e scrupolosa di tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni;

17) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale dipendente dall'impresa;

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procederà in conformità di quanto previsto all'art.13 del CGA 145/2000, per cui l'Appaltatore sarà sollecitata per iscritto ad eseguire entro 15 giorni i pagamenti ritardati e, ove la stessa non provveda, la Stazione appaltante potrà pagare direttamente tali retribuzioni arretrate; ciò senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori.

Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sarà detratto dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;

18) trasmissione del documento unico di regolarità contributiva comprovante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

19) obbligo di esposizione di cartello di cantiere avente le caratteristiche predisposte dall'Amministrazione Comunale;

20) assunzione, a completo carico, senza diritto ad alcuna rivalsa, di tutte le spese relative al contratto d'appalto inerenti e conseguenti, escluso l'I.V.A.;

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati è conglobato nei prezzi di elenco, essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

20. OSSERVANZA DEI CCNL, DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE

Si conferma che nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza

e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato esplicitamente autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Impresa e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili ed agli Enti-Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 Luglio 1959, convertito in legge con D.P.R. n°1032, del 14.7.1960) dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.

21. RISERVE

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti negli art. 190 e 191 del REG. 207/2010.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine prescritti dal Regolamento, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto che dovessero insorgere tra le parti, saranno disciplinate dal giudice del tribunale dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art.20 del c.p.c.

Le divergenze e/o le eventuali contestazioni che si presentassero in materia interpretativa del presente Capitolato, non daranno mai diritto alla ditta di sospendere o ritardare in qualsiasi modo il regolare svolgimento del servizio, ne potranno costituire titolo che valga a giustificare ritardi per il compimento del servizio stesso.

23. PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato quale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad € 1.104,71 (euro millecentoquattro/71), come indicato al precedente art. 2.

Tale importo è fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d'asta.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione potrà proporre al Direttore lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere già in fase d'esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi inosservanze da parte dell'impresa appaltatrice alle norme del D.Lgs. 81/2008 e per la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati all'impresa appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, e comunicati agli Enti ed Autorità preposte per le sanzioni e contravvenzioni previste dalle leggi.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per l'esecuzione quanto previsto dall'articolo 131 comma 2° del D.lgs 163/06. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali già pattuiti e pertanto la Stazione appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo all'ammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche in corso d'opera disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del precedente art. 2, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dell'ammontare fisso ed invariabile sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti e non comportano l'aumento dell'ammontare del contratto stipulato.

L'Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresì l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sarà adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per l'esecuzione di volta in volta in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

CAPO IV NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

24. NORME GENERALI

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori sarà in facoltà insindacabile della Direzione dei Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accertate e pagate in base

alle quantità effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori, affinché vengano effettuate le misurazioni in tutti quei casi per cui, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

25. LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

